

N. 45298/2006 Reg. G.
P.U. del 18.4.2007

Sent. N. 1251

52

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Enrico Papa
Consigliere “Ciro Petti
“Alfredo Maria Lombardi
“Amedeo Franco
“Giovanni Amoroso



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv. Enzo Bosio, difensore di fiducia di Freddi Romano, n. a Castro il 2.7.1939, avverso la sentenza in data 10.2.2006 del Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, con la quale venne condannato alla pena di € 500,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 30, comma 1 lett. h), della L. n. 157/1992.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò ha affermato la colpevolezza di Freddi Romano in ordine al reato di cui all'art. 30, comma 1 lett. h), della L. n. 157/1992, ascrittogli per avere ucciso durante una battuta di caccia fringillidi in numero di otto, numero superiore a quello consentito (5).

Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, la sentenza ha affermato che la delibera della Giunta della Regione Lombardia in data 15.9.2003, emanata in attuazione dell'art. 9, comma 1, della Direttiva CEE 79/409 e dell'art. 19 della stessa L. n. 157/92, che prevedono la possibilità di deroghe al regime generale di protezione degli uccelli, delibera secondo la quale è consentito

la

l'abbattimento di fringillidi in numero non superiore a cinque capi al giorno, non ha determinato modificazioni del limite numerico di operatività della sanzione penale di cui alla disposizione della legge sulla caccia della quale è contestata la violazione; che, anzi, ai sensi del DPCM 22.11.1993 deve ritenersi esclusa dal novero delle specie cacciabili all'interno della specie dei fringillidi la categoria dei fringuelli, e, che, pertanto, per effetto della citata deroga regionale, il numero di fringuelli cacciabili non può essere in ogni caso superiore a cinque.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 1, comma 4, 19 bis, 30, comma 1 lett. h), 31, comma 1 lett. g), della L. n. 157/1992, nonché dell'art. 1 della L. R. Lombardia n. 26/1993 e dell'art. 9, comma 1 lett. a), della Direttiva CEE 79/409.

Si osserva che l'art. 30, comma 1 lett. h), della L. n. 157/1992 punisce con l'ammenda l'abbattimento, la cattura o la detenzione di fringillidi in numero superiore a cinque, mentre il successivo art. 31, comma 1 lett. g), della medesima legge punisce con sanzione amministrativa lo stesso fatto qualora il numero non sia superiore a cinque. Si osserva inoltre che la citata L. 157/92, recependo la direttiva 79/409/CEE, ha previsto la possibilità di deroghe al divieto venatorio da determinarsi in ambito regionale; deroghe che la Regione Lombardia ha stabilito con la L. n. 26 del 16.8.1993, autorizzando il prelievo giornaliero della specie fringuello in un numero massimo di cinque capi per cacciatore.

Si deduce, quindi, ripercorrendo in particolare l'iter normativo afferente alla possibilità di caccia della specie di uccelli di cui si tratta mediante il riferimento anche al DPCM 22 novembre 1993, che in base al citato quadro legislativo l'abbattimento dei fringuelli e delle peppole è consentito per il numero indicato nella delibera regionale, sicché da tale numero diventano operativi i divieti stabiliti dalla L. n. 157/1992, con la conseguenza che il prelievo di fringuelli in numero non superiore a cinque, oltre il limite di operatività della deroga stabilita dalla legge regionale, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. g), della L. n. 157/92, e solo con il superamento di tale ulteriore limite il fatto rientra nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 30, comma 1 lett. h), della medesima legge.

Si aggiunge che tale interpretazione risulta anche essere stata seguita da altre pronunce dello stesso tribunale di Salò

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione.


Dalla data di commissione del fatto (2.11.2003), invero, è interamente decorso in data 2.11.2006 il termine della prescrizione di cui agli art. 157, comma 1 n. 6), c.p., nella formulazione vigente all'epoca della violazione, e 160 c.p..

Per completezza di esame va rilevato che non sussistono cause di inammissibilità della impugnazione, non ravvisandosi in particolare la manifesta infondatezza dei motivi di gravame, né le condizioni per il proscioglimento dell'imputato con formula piena ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. (cfr. sez. III, 200240265, Francinelli, RV 225700).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 18.4.2007.

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE RELATORE



IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
N 15 MAG. 2007
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dot. Fiorenza Donati

